

**DISCIPLINARE DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E MANIFESTI PER PROMOZIONE EVENTI FINALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "ALP - CAMPUS GIOVANI" FINANZIATO DALL'U.P.I. ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA AZIONE PROVINCEGIOVANI 2013.**

**- ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO**

1. L'oggetto del Disciplinare riguarda l'affidamento del servizio di stampa di locandine e manifesti per la promozione degli eventi finali programmati nell'ambito del progetto "ALP - Campus Giovani". La Provincia di Cuneo seleziona un operatore economico ai sensi dell'art. 3 comma 22, dell'art. 34 e dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, che si occupi dell'attività di stampa delle suddette locandine e manifesti

1.bis L'operatore economico affidatario del servizio dovrà prevedere la stampa a colori di:

- a) n. 300 locandine (25x42 circa);
- b) n. 150 locandine (25x42 circa);
- c) n. 400 manifesti (70x100)

su carta patinata con grammatura indicativamente 120 gr. Sarà nostra cura fornire, in formato pdf, al momento dell'affidamento dell'incarico copia delle 2 locandine e del manifesto da stampare. Le locandine e i manifesti stampati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 27 ottobre 2014 presso il Settore Cultura della Provincia di Cuneo in Via XX Settembre, 48 a Cuneo.

1.ter I costi di spedizione/consegna del materiale (che dovrà avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta - singola o cumulativa -, direttamente presso la Provincia di Cuneo - Settore Lavoro e Cultura - Via XX Settembre, 48 o C.so Nizza, 21 - Cuneo; il predetto termine di consegna al domicilio del committente è rilevante, per il committente, ex art. 1457 c.c.), così come le eventuali spese di trasferta saranno considerati come ricompresi nell'affidamento, senza costituire autonoma voce di spesa. I singoli costi sono altresì comprensivi di tutte le spese per la partecipazione a riunioni con la Provincia, così come delle spese relative ad eventuali trasferte e delle spese di viaggio. Il committente si riserva di annullare l'ordine di stampa, per qualsiasi evento, entro le 24 ore dal singolo ordinativo.

2. La Provincia, ancorché nella veste di committente, assume esclusivamente il ruolo di finanziatrice del servizio affidando. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività ed assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite. L'Appaltatore si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione provinciale in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati (ivi compresi i sub affidamenti).

3. Gli eventuali subaffidamenti non si configurano come subappalto (giusto il rinvio a T.A.R. Sardegna Sez. I 02/11/2012 n. 909 ed alla Deliberazione A.V.C.P. n. 299 del 19/11/2003 che supera la precedente impostazione data con Determinazione n. 6 del 27/02/2003, qualora il prestatore di servizi non abdichi al proprio ruolo - organizzazione dei mezzi e rischio d'attività - trasferendo su altri la propria posizione contrattuale) e comunque, la Provincia non corrisponderà direttamente al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite e non potrà essere solidalmente responsabile per eventuali mancati pagamenti,

mancati versamenti contributivi e/o assicurativi o mancati adempimenti normativi posti in capo al soggetto affidatario (salvo quanto indicato dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. n. 207/2010).

- **ART. 2) CONDIZIONI DI FORNITURA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PREZZO**

1. L'offerente, ai sensi dell'art. 82 comma 3 bis dell'art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 (così come introdotto dall'art. 32 comma 7 bis del D.L. n. 69/2013 convertito in L. 98/2013), è reso edotto che il prezzo offerto deve rispettare le spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. La Ditta offerente in fase di offerta telematica dovrà altresì allegare a pena di esclusione:

- il modello B;
- fotocopia della carta d'identità del Legale Rappresentante

3. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. non discendono rischi interferenziali dalla presente fornitura per cui i costi della sicurezza sono stati computati pari a zero. Ai sensi dell'art. 26 bis comma 1 del D.L. n. 69/2013 (come inserito dalla Legge di conversione n. 98/2013), i servizi affidandi costituiscono una prestazione unitaria con impossibilità di scindere in diversi lotti i medesimi.

5. L'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. La Provincia si riserva di verificare il possesso dei suddetti requisiti generali. Il mancato riscontro ad una eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati propedeutici all'affidamento comporteranno la decadenza dall'affidamento. L'affidamento del servizio è subordinato alla presentazione di una autocertificazione (ex art. 4 comma 14- bis, D.L. 70/2011) con cui si dichiara di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana, nonché tutto quanto previsto dall'allegato XVII al D.Lgs. 81/2008. Per ciò che concerne la certificazione per l'adempimento degli obblighi di cui alla L. 68/1999, si fa rinvio all'art. 17 così come modificato dal D.L. n. 112/2008 ed ai sensi del D.L. 70/2011. Nel caso di riscontro di elementi ostativi rispetto all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (e s.m.i.), verrà disposta la decadenza dall'affidamento che, quindi, deve essere riconosciuto come risolutivamente condizionato; conseguentemente, nulla sarà dovuto per le eventuali attività medio tempore compiute dall'affidatario.

6. Non è ammessa la revisione del prezzo indicato nell'offerta economica indicata nel preventivo di spesa, che sarà, pertanto, fisso per l'intera durata del servizio. Non sono ammesse modifiche alle prestazioni, tempi e luoghi richiesti.

7. Non sono ammesse offerte pari od in aumento rispetto al prezzo a base di gara.

- **ART. 3) REALIZZAZIONE DEI SERVIZI E PENALI**

1. La prestazione richiesta di cui all'art. 1 dovrà essere svolta **entro la data indicata**. In particolare, le locandine e i manifesti stampati dovranno essere consegnati **entro il 27 ottobre**

**2014 presso il Settore Cultura della Provincia di Cuneo in Via XX Settembre, 48 a Cuneo.** E' fatta salva la facoltà di differimento del termine, su richiesta della Provincia.

2. Il soggetto affidatario dei servizi dovrà rendersi disponibile ad avviare le attività entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del provvedimento di affidamento dei servizi.

3. La formalizzazione della stipulazione del contratto avverrà tramite scrittura privata non autenticata ex art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora non si utilizzi lo strumento contrattuale informatizzato del M.e.p.a. di Consip S.p.a.. In entrambi i casi, il contratto è sottoposto alle condizioni risolutive di cui alla L. 136/2010 e di cui ai commi 3 e 13 del D.L. 95/2012. Tutte le spese inerenti e conseguenti all'affidamento dell'appalto saranno a carico del soggetto affidatario, mentre l'I.V.A. sarà a carico dell'Ente appaltante. E' fatto rinvio all'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010.

4. L'ammontare delle singole penali è compreso tra 0,50 e 10% del corrispettivo, secondo la gravità dell'inadempienza e l'eventuale recidività in comportamenti non conformi, fino alla risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio del responsabile del procedimento.

#### **- ART. 4) ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO**

1. Fatto salvo il caso di avvio anticipato di cui all'art. 3, dopo che il contratto è divenuto efficace, il responsabile del procedimento autorizza l'avvio dell'esecuzione della prestazione. Anche nel caso di esecuzione anticipata, si procederà con apposito verbale di avvio dell'esecuzione, in duplice copia firmata dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'affidatario. E' fatto rinvio agli artt. 303 e 304 del D.P.R. n. 207/2010.

2. Per i casi e le modalità di sospensione dell'esecuzione del contratto, si fa rinvio all'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti dell'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.

4. Il contratto è soggetto a verifica di conformità entro 20 (venti) giorni dall'ultimazione della prestazione al fine di accertarne la regolare esecuzione ovvero l'esecuzione a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nonché per accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto. A seguito della verifica ad ultimazione della prestazione comunicata, verrà emesso il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità di cui agli artt. 309 e 304 del D.P.R. n. 207/2010, nonché una attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 325 del D.P.R. n. 207/2010. Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, si procederà al pagamento del saldo.

#### **- ART. 5) PAGAMENTO**

1. I servizi saranno contabilizzati nei limiti delle risorse a disposizione. L'affidatario dovrà presentare una fattura alla cui regolarità sarà subordinato il pagamento dei servizi. Non saranno concesse anticipazioni di prezzo ex art. 140 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010.

2. I pagamenti avverranno nella misura della realizzazione dei servizi di cui all'art. 1, nel periodo di durata dell'appalto, entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa

attestazione di regolarità del servizio (visto di regolare esecuzione) prestato da parte del Responsabile del procedimento (in veste anche di direttore dell'esecuzione del contratto), rilasciata (sulla base della verifica del rispetto di quanto indicato nel presente disciplinare) entro 30 gg dalla presentazione della documentazione completa. Le parti riconoscono, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. d) del D.Lgs n. 192/2012, la deroga al normale termine di pagamento di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. n. 231/2002. E' fatto salvo il rinvio all'art. 48/bis del D.P.R. 29/09/1973 n. 602. La stazione appaltante procederà all'acquisizione diretta del Documento Unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) o di altra equivalente certificazione come prescritto dal D.L. n. 185/2008 (come modificato in sede di conversione dalla L. 2/2009). Per l'ulteriore disciplina del D.U.R.C. o di altra equivalente certificazione si fa rinvio all'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010 (così come modificato dall'art. 31 del D.L. 69/2013). La stazione appaltante non risponderà della eventuale violazione dei termini per l'effettuazione dei pagamenti dovuta a ritardi degli enti previdenziali preposti al rilascio o dei malfunzionamenti/ritardi della modalità informatica prescritta per il rilascio del D.U.R.C. o di altra equivalente certificazione.

3. Il saldo verrà erogato a seguito della verifica del raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi riportati nel presente disciplinare all'art. 1 ed all'art. 2. Nel caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento di un d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione, nel caso di cui all'art. 5 comma 3 lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 (nonché ai sensi dell'art. 31 del D.L. 69/2013), che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione è disposto dalla committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni il committente si riserva di operare una ritenuta dello 0,50%. La sommatoria delle ritenute effettuate potrà essere svincolata solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del committente del certificato di collaudo o verifica di conformità, previo rilascio del d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione. Il committente si riserva l'esercizio della facoltà di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di d.u.r.c. o di altra equivalente certificazione dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive.

4. In caso di mancato o ritardato invio della documentazione indicata, il pagamento della fattura verrà sospeso e di conseguenza ritardato.

5. Ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, gli impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. Le successive e conseguenti fasi di spesa – liquidazione e pagamento - verranno poste in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo.

6. L'affidatario assume gli obblighi di cui alla Legge 13 Agosto 2010 n.136 (ivi compresi i propri obblighi di adempimento nei confronti dei sub-contraenti, il rispetto da parte degli stessi sub-contraenti e di comunicazione di cui al comma 9 dell'art. 3 della citata legge nei casi di cui alla Det. A.V.C.P. 07/07/2011 n. 4 e s.m.i.). Il fatto che le transazioni, previste dall'art.3 comma 8 della Legge 136/2010, vengano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà la risoluzione di diritto del contratto.

**- ART. 6) RESPONSABILITA' E VINCOLI DELLA PROCEDURA M.E.P.A.**

1. L'Amministrazione non è in alcun modo responsabile di eventuali disservizi o malfunzionamenti del sistema, pertanto, anche al verificarsi di tali evenienze, la data limite di presentazione dell'offerta non sarà comunque prorogata.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, anche per soli motivi di opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della gara.
3. L'Amministrazione sarà contrattualmente vincolata solo ad avvenuta esecutività del provvedimento di aggiudicazione, successivo al verbale di apertura delle offerte.
4. Nell'eventualità che alla gara suddetta partecipi esclusivamente una Ditta o pervenga una sola offerta valida, questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere comunque all'aggiudicazione della fornitura.
5. Non si procederà all'affidamento qualora i servizi offerti abbiano caratteristiche non conformi a quelle richieste nell'art. 1.

**- ART. 7) DIVIETO DI SUBAPPALTO**

1. E' vietato alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare ad altri l'esecuzione di tutta o in parte della prestazioni contrattuali, senza autorizzazione della Provincia di Cuneo.

**- ART. 8) OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE VERSO IL PERSONALE DIPENDENTE**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza verso il proprio personale dipendente, oltre che in attuazione da applicarsi per categoria assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
2. Resta altresì espressamente convenuto che il personale della ditta deve essere assoggettato a cure e spese della medesima a tutte le assicurazioni assistenziali previdenziali ed assicurative.

**- ART. 9) CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi questione dovesse insorgere tra la Provincia di Cuneo e la Ditta aggiudicataria in ordine all'interpretazione o all'esecuzione della fornitura è altresì competente il Foro di Cuneo.

Per informazioni di natura tecnico – amministrativa, relative alla partecipazione alla gara, rivolgersi presso: PROVINCIA DI CUNEO - SETTORE LAVORO E CULTURA (Dott.ssa Elisa Boetti) tel. 0171/445881 - fax 0171/445911 - mail: boetti\_elisa@provincia.cuneo.it